



TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Giudice dott. Matteo Buffoni ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura di liquidazione del patrimonio rubricata al n. 2/2019 R.G., promossa da CHIABOTTO CRISTINA, C.F. CHBCST86P55F335P, nata a Moncalieri (TO) il 15/9/1986 e residente in Borgaro Torinese (TO), Piazza Vittorio Veneto n. 8

oggetto: liquidazione del patrimonio

1. Con istanza *ex art.* 15, comma 9, legge 3/2012 depositata il 7/4/2017, la sig.ra Cristina Chiabotto chiedeva la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni dell'organismo di composizione della crisi allo scopo di presentare la domanda di liquidazione dei propri beni *ex art.* 14-*ter*, legge cit.

Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nominava all'uopo il dott. Massimo Savio e il fascicolo veniva archiviato.

Con ricorso *ex art.* 14-*ter*, legge 3/2012 depositato il 3/6/2019 la sig.ra Chiabotto promuoveva quindi la procedura di liquidazione, esponendo le seguenti circostanze:



- la posizione debitoria della ricorrente si manifestava in modo prorompente nell'anno 2014 in conseguenza di verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza di Torino in relazione al periodo 2008-2013, all'esito delle quali veniva accertato un comportamento elusivo (non fraudolento) e di conseguenza veniva ripreso a tassazione un reddito superiore rispetto a quello dichiarato, con assoggettamento a IRAP della struttura organizzativa;
- l'agente della riscossione emetteva una serie di cartelle di pagamento, che si andavano ad aggiungere a quelle relative al mancato versamento delle imposte relative agli anni 2014 e 2015, cosicché, alla data del 21/1/2019, il debito complessivo della sig.ra Chiabotto ammontava ad euro 2.230.132,53;
- successivamente, Agenzia delle Entrate – Riscossione pignorava crediti presso terzi per il complessivo importo di euro 126.883,00: con ciò risultava compromessa la liquidità necessaria per il pagamento delle imposte correnti;
- seguiva un ulteriore pignoramento presso terzi per euro 40.427,85;
- per effetto delle procedure esecutive sopra indicate, il debito nei confronti dell'Erario si riduceva ad euro 2.129.169,41;
- l'esposizione debitoria complessiva della sig.ra Chiabotto ammontava pertanto ad euro 2.534.451,24, occorrendo tenere in considerazione anche: il debito di euro 159.147,88, derivante dal contratto di mutuo fondiario (cointestato con la sorella Serena Chiabotto) acceso presso Banca Sella s.p.a.; il debito di euro 13.517,96, derivante da un mutuo chirografario (anch'esso stipulato



con Banca Sella s.p.a.); il debito di euro 14.520,81, sorto nei confronti del Condominio di Torino, Via Mercadante n. 84 per spese condominiali scadute;

- la sig.ra Chiabotto, lavoratrice autonoma nel campo dello spettacolo, traeva dalla sua attività un reddito netto quantificabile per l'anno 2019 in euro 253.000,00, in ragione della media dei redditi percepiti nei 4 anni precedenti e dei contratti in essere;
- in considerazione della rateizzazione dei debiti fiscali e verso Banca Sella s.p.a., nonché tenendo presente una spesa di mantenimento personale prevista in euro 50.000,00 annui (vista la composizione del nucleo familiare: madre casalinga, nonna pensionata non autosufficiente e sorella studente), la “liquidità corrente” da destinare al soddisfacimento dei creditori nel corso dell'anno 2019 ammontava ad euro 25.872,00, somma che la sig.ra Chiabotto si impegnava a far confluire nella Procedura;
- il patrimonio immobiliare da liquidare era invece composto da 3 negozi in comproprietà con la sorella Serena, dal valore complessivo di euro 241.500,00 ma gravati dal summenzionato mutuo fondiario contratto con Banca Sella s.p.a.

Tanto premesso, la sig.ra Chiabotto – rimarcato il suo stato di sovraindebitamento – deduceva di non essere assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti disciplinati dalla stessa legge; inoltre la ricorrente non aveva compiuto atti in frode ai creditori e



pertanto domandava di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

2. In data 5/7/2019 il Giudice delegato per la trattazione del procedimento emetteva un decreto dal seguente tenore:

“Il Giudice delegato dott. Matteo Buffoni, vista l’istanza ex art. 14-ter, legge 3/2012 formulata dalla sig.ra Cristina Chiabotto:

Ritenuto che, ai fini dell’emissione del decreto di apertura della liquidazione, si renda necessaria un’attività integrativa da parte della ricorrente;

Rilevato infatti, quanto ai requisiti di cui all’art. 14-ter, comma 3, legge 3/2012:

- *che alla domanda non è stato allegato “l’inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili”. A parere dello scrivente – vista la natura dell’attività svolta dalla sig.ra Chiabotto – il requisito in esame deve essere interpretato cum grano salis, anche perché sarà cura del liquidatore, una volta aperta la procedura, formare “l’inventario dei beni da liquidare” ex art. 14-sexies, legge 3/2012. Si reputa in ogni caso indispensabile che la ricorrente indichi espressamente l’eventuale proprietà di autovetture o altri beni mobili registrati;*
- *che, nell’ottica di assicurare la completezza della documentazione depositata a corredo della domanda, si rende necessario acquisire copia dei contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili di Torino, Via Mercadante n. 78, con la precisazione che, con*



riferimento a tali immobili, la ricorrente dovrà specificare se all'interno degli stessi siano conservati beni mobili di sua proprietà di rilevante valore economico;

- che, stando alle informazioni fornite nel ricorso, l'immobile di Borgaro Torinese, Via Ciriè n. 2 non risulta condotto in locazione da terzi, di talché, con riferimento a tale immobile, la ricorrente dovrà specificare a quale tipo di attività esso è destinato e chi ne è in possesso;*
- che, sempre per l'esigenza di assicurare la completezza della documentazione, la ricorrente deve essere onerata di produrre: 1) copia dei due contratti di mutuo menzionati nel ricorso, con relativi piani di ammortamento (se consegnati da Banca Sella); 2) le visure ipotecarie degli immobili in comproprietà (essendo presenti in atti solo le visure catastali); 3) copia dell'atto di precetto notificato su iniziativa del Condominio di Torino, Via Mercadante;*

Rilevato poi, quanto ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 legge 3/2012 (richiamati dall'art. 14-ter, comma 2 della medesima legge):

- che il professionista incaricato in sostituzione dell'OCC ex art. 15, comma 9, legge 3/2012, nel paragrafo della relazione particolareggiata intitolato "Considerazioni generali di fattibilità", non ha espressamente attestato la fattibilità del piano. Tale attestazione è indispensabile e dovrà essere resa anche alla luce degli ulteriori elementi forniti dalla ricorrente in ottemperanza alla presente richiesta di integrazione;*



Rilevato che non sono presenti in atti le comunicazioni effettuate dal suddetto professionista ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4, legge 3/2012;

Ritenuto che sia necessario acquisire dalla ricorrente ulteriori informazioni circa i seguenti aspetti: 1) generalità del proprietario o dei comproprietari dell'immobile in cui la sig.ra Chiabotto ha stabilito la propria residenza anagrafica (sito in Borgaro Torinese, Piazza Vittorio Veneto n. 8); 2) eventuali sviluppi dell'istanza di definizione agevolata presentata con riferimento alle cartelle nn. 4116000, 1704000 e 1340000;

Ritenuto che, alla luce del numero e delle caratteristiche delle informazioni integrative, debba essere assegnato alla ricorrente un congruo termine per ottemperare alle richieste del Giudice mediante il deposito di una breve relazione con documentazione allegata;

Ritenuto che debba essere acquisito a cura della Cancelleria il fascicolo del procedimento contenente la nomina del professionista dott. Massimo Savio;

Ritenuto infine che la Cancelleria debba essere onerata di verificare e attestare il requisito di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), legge 3/2012 (mancata attivazione, da parte della sig.ra Chiabotto, dei procedimenti previsti dal capo II della legge 3/2012 nei 5 anni precedenti al deposito del ricorso in esame);

P.Q.M.

Dispone che la ricorrente, ad integrazione delle informazioni fornite e della documentazione depositata:

- indichi l'eventuale proprietà di beni mobili registrati;*
- produca copia dei contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili di Torino, Via Mercadante n. 78, avendo cura di*



specificare se all'interno degli stessi siano conservati beni mobili di sua proprietà di rilevante valore economico;

- *descriva la situazione dell'immobile di Borgaro Torinese, Via Ciriè n. 2, specificando a quale tipo di attività esso è destinato e chi ne è in possesso;*
- *produca: 1) copia dei due contratti di mutuo menzionati nel ricorso, con relativi piani di ammortamento (se consegnati dalla Banca); 2) le visure ipotecarie degli immobili in comproprietà; 3) copia dell'atto di precetto notificato su iniziativa del Condominio di Torino, Via Mercadante;*
- *produca l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del professionista incaricato ex art. 15, comma 9, legge 3/2012, con la precisazione che tale attestazione dovrà essere resa anche sulla base delle informazioni integrative richieste con il presente provvedimento;*
- *produca le comunicazioni effettuate dal suddetto professionista ex art. 14-ter, comma 4, legge 3/2012;*
- *fornisca informazioni sui seguenti aspetti: 1) generalità del proprietario o dei comproprietari dell'immobile in cui ella ha stabilito la propria residenza anagrafica (sito in Borgaro Torinese, Piazza Vittorio Veneto n. 8); 2) eventuali sviluppi dell'istanza di definizione agevolata presentata con riferimento alle cartelle nn. 4116000, 1704000 e 1340000;*



Dispone che la ricorrente provveda alle integrazioni di cui sopra (mediante il deposito di una breve relazione con documentazione allegata) entro il 20/9/2019;

Incarica la Cancelleria di:

- acquisire il fascicolo del procedimento contenente la nomina del professionista dott. Massimo Savio;*
- verificare la mancata attivazione, da parte della sig.ra Chiabotto, dei procedimenti previsti dal capo II della legge 3/2012 nei 5 anni precedenti al deposito del ricorso in esame, con preghiera – in caso di esito positivo del controllo – di rilasciare apposita attestazione da inserire nel presente fascicolo”.*

3. In data 23/9/2019 la sig.ra Chiabotto depositava la memoria autorizzata unitamente a tutti i documenti richiesti. In particolare, la ricorrente:

- precisava di non essere proprietaria di beni mobili registrati (producendo all’uopo una “visura negativa” estratta dal P.R.A.);
- specificava che all’interno degli immobili concessi in locazione non erano conservati beni immobili di sua proprietà;
- produceva le copie di 4 contratti stipulati nell’esercizio della sua attività professionale;
- chiariva che l’immobile di Borgaro Torinese, Via Ciriè n. 2 si trovava sfitto e nella disponibilità delle comproprietarie (lei e la sorella Serena);
- produceva il parere del professionista in ordine alla attuabilità della procedura;



- produceva le comunicazioni effettuate *ex art.* 14-ter, comma 4, legge 3/2012;
- precisava che l'immobile ove era stabilita la sua residenza anagrafica apparteneva al padre e al di lui fratello (zio della ricorrente), comproprietari;
- riduceva ad euro 9.240,00 annui la "liquidità disponibile" da destinare al programma di liquidazione, ferma restando la spesa di mantenimento personale fissata in euro 50.000,00 annui.

La Cancelleria attestava la mancata fruizione da parte della sig.ra Chiabotto dei procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e acquisiva il fascicolo contenente la nomina del professionista.

4. Tutto ciò premesso, il Giudice ritiene che la domanda della sig.ra Chiabotto debba essere accolta.

4.1. La ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, come si desume dalla enorme sproporzione tra l'esposizione debitoria complessiva (euro 2.534.451,24) e l'attivo per farvi fronte (come ricostruito nel ricorso e nella relazione del professionista nominato *ex art.* 15, comma 9, legge 3/2012: si parla di euro 241.500,00, somma corrispondente al valore degli immobili, a cui va aggiunta la "liquidità disponibile" stimata in euro 9.240,00 annui).

4.2. Non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b).

In primo luogo, la sig.ra Chiabotto non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012, trattandosi di lavoratrice autonoma.



L'esonero dal fallimento del lavoratore autonomo trova giustificazione nell'assenza di fattori produttivi ulteriori rispetto all'impiego pianificato delle proprie energie lavorative: di attività d'impresa, infatti, può parlarsi solo in presenza di una etero-organizzazione, e cioè di una combinazione di lavoro, capitale e risorse finanziarie variamente coordinate dall'imprenditore (così la migliore dottrina).

Nella specie questa combinazione è totalmente assente, mancando fattori produttivi ulteriori rispetto alle energie lavorative della ricorrente.

In secondo luogo, dall'attestazione rilasciata dalla Cancelleria emerge che la sig.ra Chiabotto non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti al deposito della domanda, ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012.

4.3. La documentazione prodotta dalla sig.ra Chiabotto *ab initio*, integrata da quella richiesta con il decreto del 5/7/2019, consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice (cfr. art. 14-ter, comma 5, legge 3/2012), così come attestato dal professionista nominato *ex art.* 15, comma 9, legge 3/2012.

In estrema sintesi, la ricorrente risulta comproprietaria (insieme alla sorella Serena) di tre immobili del valore complessivo di euro 241.500,00 (cfr. perizia di stima redatta in occasione della concessione del mutuo e prodotta *sub* 7). Come risulta dal doc. 8, la sig.ra Serena Chiabotto ha prestato il proprio consenso alla vendita degli immobili, quindi il ricavato potrà confluire nella Procedura. Le disponibilità liquide ammontano ad euro 9.240,00 (cfr. penultima pagina della memoria integrativa).

Si aggiunga che il professionista ha attestato la fattibilità della liquidazione (cfr. art. 9, comma 2, richiamato dall'art. 14-ter, comma 2), pur



evidenziando la “*alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri*” (cfr. pag. 5 dell’attestazione prodotta *sub* 9 a corredo della memoria integrativa).

4.4. Stando alla relazione particolareggiata del professionista, la sig.ra Chiabotto non ha posto in essere atti in frode ai creditori (cfr. art. 14-*quinqies*, comma 1, legge 3/2012).

4.5. In virtù di tutte le considerazioni che precedono, deve essere dichiarata aperta la procedura di liquidazione.

Nell’ottica di assicurare il contenimento dei costi della procedura, viene nominato liquidatore il dott. Massimo Savio.

I limiti di cui all’art. 14-*ter*, comma 6, lett. b), legge 3/2012 verranno indicati con successivo provvedimento, da emettersi su istanza del liquidatore corredata di aggiornate informazioni relative al reddito tratto dalla sig.ra Chiabotto dalla sua attività e alla composizione del suo nucleo familiare.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione *ex* art. 14-*quinqies*, legge 3/2012;

Nomina liquidatore il dott. Massimo Savio, con studio in Cuornè (TO), Via Galileo Galilei n. 12;

Dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di chiusura *ex* art. 14-*novies*, comma 5, legge 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da



parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda *ex art. 14-ter*, legge 3/2012 (3/6/2019);

Dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente in relazione agli immobili offerti in liquidazione;
- proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori *ex art. 14-sexies*, legge 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo *ex art. 14-octies*, legge 3/2012 e alla liquidazione *ex art. 14-novies*, legge 3/2012;

Ordina il rilascio in favore del liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatti salvi i diritti dei conduttori degli immobili concessi in locazione;

Dispone che della domanda della sig.ra Chiabotto e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet del Tribunale di Ivrea (a cura della Cancelleria e in versione integrale), nonché tramite annotazione nel Registro delle imprese e mediante comunicazione via PEC ad Agenzia delle Entrate – Riscossione;

Riserva a separato decreto (da emettersi su istanza del liquidatore corredata di aggiornate informazioni relative al reddito tratto dalla sig.ra Chiabotto dalla sua attività e alla composizione del suo nucleo familiare) l'indicazione dei limiti di cui all'*art. 14-ter*, comma 6, lett. b), legge 3/2012;

Incarica la Cancelleria di comunicare il presente decreto alla sig.ra Chiabotto e al dott. Massimo Savio.

Ivrea, 8/11/2019



Il Giudice
(dott. Matteo Buffoni)

